



TESTO PROVVISORIO

La qualità della sentenza di nullità del matrimonio

*Prof. Mons. Paolo Bianchi, Vicario Giudiziale
Tribunale Ecclesiastico Lombardo*

Alcune premesse

Una prima premessa è che, per quanto molte considerazioni che proporrò possano essere applicate a qualsiasi sentenza canonica, svolgerò la mia argomentazione pensando soprattutto alle sentenze in materia di nullità matrimoniale, come peraltro richiesto dal titolo della relazione.

In secondo luogo, non tratterò della sentenza in genere, della sua storia, dei suoi requisiti essenziali e di diritto positivo¹, ma mi concentrerò su quello che è il tema della relazione, cercando di rispondere alla domanda: quando una sentenza di nullità matrimoniale è di qualità? È questo aspetto qualitativo che cercherò di avere costantemente di mira.

Facendo ciò – e questa è la terza premessa – sono perfettamente consapevole che proietterò sulla mia esposizione i miei punti di vista², necessariamente parziali e integrabili: sono quindi offerti e sottoposti alla attenta valutazione critica da parte dei destinatari.

Infine, segnalo che, dato il taglio della presente relazione, l'apparato bibliografico sarà alquanto ridotto, prevalendo una considerazione pratica e l'offerta di spunti di riflessione.

Una idea cardine dal punto di vista sostanziale

Espongo subito quella che ritengo possa essere considerata come la idea centrale di tutta la mia riflessione.

Dopo la riforma apportata dal m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI) per una sentenza (affermativa) in materia di nullità matrimoniale sono richiesti gli stessi requisiti, dal punto di vista tecnico-giuridico, già previsti precedentemente: ossia la certezza morale, la cui necessità e la cui definizione sono ribadite dall'art. 12 della *Ratio procedendi* (RP) acclusa a MIDI.

¹ Le informazioni generali in merito si possono trovare nei manuali di diritto processuale canonico, oppure in opere di consultazione quali ad esempio la voce *Sentence* di R. NAZ, in *Dictionnaire de droit canonique* (direttore R. Naz), volume VII, Paris 1965, colonne 952-962; e C. DE DIEGO-LORA, *Sentencia*, in *Diccionario General de Derecho Canónico* (a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano), volume VII, Cizur Menor 2012, pp. 253-262. Fra gli articoli di dottrina, mi fa piacere ricordare: J. LLOBELL, *La genesi della sentenza canonica*, in *Il processo matrimoniale canonico. Nuova edizione riveduta e aggiornata* (a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo), Città del Vaticano 1994, pp. 695-734. Un testo che ormai può essere ritenuto un classico della materia è A. JULLIEN, *Juges et Avocats des Tribunaux de l'Église*, Roma 1970, soprattutto i capitoli XXI e XXII (pp. 375-503) dedicati alla certezza morale e alla sentenza definitiva.

² In buona parte già esposti in P. BIANCHI, *Devono durare anni le cause di nullità matrimoniale? Suggerimenti e proposte per un processo più celere. II. L'estensione della sentenza*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 21 (2008) pp. 79-85.



TESTO PROVVISORIO

In questo senso si può sostenere che la qualità di una sentenza, dal punto di vista sostanziale, è essenzialmente quella di essere giusta in quanto moralmente certa in senso tecnico, dove la caratteristica della giustizia è appunto la sua capacità di adeguare la realtà, di dare una risposta il meno possibile distante dalla realtà oggettiva della situazione delle parti.

Si potrebbe tuttavia sostenere come – dal punto di vista morale ossia della deontologia del giudice – vi sia un maggior obbligo di ricerca e di aderenza alla verità soprattutto per le sentenze affermative e di primo grado, perché nella loro grandissima quantità statistica esse sono destinate a divenire esecutive. Esse saranno quindi nella grande maggioranza dei casi l'unico pronunciamento ufficiale della Chiesa in merito, avendo la riforma del 2015 privilegiato la celerità del conseguimento di una sentenza esecutiva rispetto alla maggiore sicurezza data dalla verifica automatica derivante dal sistema della cosiddetta doppia conforme³. Pertanto, è di somma importanza etica e pastorale che le sentenze siano giuste, nel preciso senso indicato di loro adeguazione della realtà: solo così potranno essere davvero rilevanti per la *salus animarum*.

In questo senso saranno necessari nel giudice due atteggiamenti peculiari: in primo luogo la virtù della fermezza della quale ha parlato in una allocuzione alla Rota Romana Benedetto XVI, affermando:

[...] il processo e la sentenza sono legati in modo fondamentale alla giustizia e si pongono al suo servizio. Il processo e la sentenza hanno una grande rilevanza sia per le parti, sia per l'intera compagine ecclesiale e ciò acquista un valore del tutto singolare quando si tratta di pronunciarsi sulla nullità di un matrimonio, il quale riguarda direttamente il bene umano e soprannaturale dei coniugi, nonché il bene pubblico della Chiesa. Oltre a questa dimensione che potremmo definire "oggettiva" della giustizia, ne esiste un'altra, inseparabile da essa, che riguarda gli "operatori del diritto", coloro, cioè, che la rendono possibile. Vorrei sottolineare come essi devono essere caratterizzati da un alto esercizio delle virtù umane e cristiane, in particolare della prudenza e della giustizia, ma anche della fermezza. Quest'ultima diventa più rilevante quando l'ingiustizia appare la via più facile da seguire, in quanto implica accondiscendenza ai desideri e alle aspettative delle parti, oppure ai condizionamenti dell'ambiente sociale⁴.

Il secondo atteggiamento è invece quello di ferma imparzialità del quale ha parlato Francesco nella allocuzione alla Rota Romana del 2014, ossia la sua prima al tribunale Apostolico. Tracciando infatti un profilo del giudice dal punto di vista della sua maturità umana, dalla sua identità giudiziaria e dell'aspetto pastorale della sua attività, a proposito della seconda dimensione Francesco ha affermato:

Oltre ai requisiti di dottrina giuridica e teologica, nell'esercizio del suo ministero il giudice si caratterizza per la perizia nel diritto, l'obiettività di giudizio e l'equità, giudicando con imperturbabile e imparziale equidistanza⁵.

³ In questo senso trovo molto stimolanti le considerazioni di W. KOWAL, *Celerity of Marriage Nullity Processes and the Mandatory Review of Judgments Declaring the Nullity of a Marriage*, in «Studia canonica» 55 (2021) 425-462, che mostra anche da un punto di vista epistemologico l'utilità dello strumento del cosiddetto *double-checking* e si interroga se la modificazione degli equilibri fra celerità dei giudizi e sicurezza del risultato non trasmetta la percezione che quanto era prima considerato di primaria importanza sia divenuto di importanza invece secondaria.

⁴ Allocuzione del 20 gennaio 2010, in AAS 102 (2010) p. 111 (il testo completo alle pp. 110-114), ma anche in «Ius Ecclesiae» 22 (2010) pp. 493-496, con commento di M. DEL POZZO, *Caritas in veritate, salva iustitia*, pp. 496-507.

⁵ Allocuzione del 24 gennaio 2014, in AAS 106 (2014) p. 90 (il testo completo alle pp. 89-90), ma anche in «Ius Ecclesiae» 26 (2014) pp. 472-473, con commento di M. DEL POZZO, *Il profilo del giudice ecclesiastico*, pp. 473-484.



TESTO PROVVISORIO

Funzionale a questa regola fondamentale della qualità della sentenza, sarà anche la consapevolezza dei propri limiti da parte del giudice. Egli non dovrà cioè dimenticare che non ha il potere di emettere una sentenza costitutiva, ma solo dichiarativa, ed in base agli atti a lui disponibili. Per quanto nell'ordinamento canonico la cosiddetta *potestas sacra* sia fundamentalmente unitaria, il giudice – anche se vescovo, ossia per sé titolare di tutte le funzioni di detta potestà – nel momento di emettere una sentenza di nullità matrimoniale non è né legislatore né soggetto attivo dell'esercizio della potestà esecutiva, che gli consente una decisione di carattere costitutivo e con ampi margini di discrezionalità, basata com'è per definizione su ragioni e valutazioni di opportunità, di convenienza. La qualità sostanziale della sentenza da lui emessa dipende quindi anche dalla osservanza da parte del giudice di detti limiti.

Alcune indicazioni pratiche, ossia strumentali, per la buona qualità di ogni sentenza (ossia di primo o di ulteriore grado): due principi metodologici

Alcune utili indicazioni funzionali ad assicurare la buona qualità di una sentenza canonica di nullità matrimoniale sono quelle contenute nell'art. 254 della Istruzione *Dignitas connubii* (DC). Intendo anzitutto le regole molto sagge proposte nell'art. 254 § 1 DC, soprattutto quella che viene indicata come la necessaria perspicuità della sentenza, in ordine alla quale l'evitare le eccessive sia prolissità sia stringatezza sono delle accortezze assai preziose, per quanto appunto strumentali.

Ma cosa vuole dire propriamente perspicuità? Tale qualità della sentenza è da intendersi come il suo essere aderente al cosiddetto *thema decidendum* e saper mostrare, come dice lo stesso articolo, in che modo il diritto sia stato applicato ai fatti e quale percorso abbiano seguito i giudici nel farlo.

I mezzi principali per ottenere detta perspicuità saranno anzitutto delle ***indicazioni metodologiche generali***, che identifico nelle seguenti due.

In primo luogo che nella sentenza dovrà prevalere la modalità di esposizione ***argomentativa***, ragionativa, rispetto a quella puramente descrittiva ed espositiva. Solo tale attenzione metodologica sarà idonea a far percepire la sentenza come un *opus rationis* e non solo come un *opus imperii*. Ossia, farà comprendere che la forza obbligatoria della sentenza è basata su delle ragioni, non solo su un esercizio della autorità. Pur riconoscendo che ciascuno ha il suo stile di scrittura, che va pure rispettato, e pur stante che una qualche parte descrittiva non potrà mancare in una sentenza, resta fermo che l'aspetto ragionato e argomentativo dovrà in qualche modo prevalere ed essere chiaramente percepibile da chi legge la sentenza. Un ragionamento, una argomentazione che dovranno peraltro restare aderenti al cosiddetto *thema decidendum*, come anche emerge dalla seguente citazione del professor Llobell:

Il principio di completezza della motivazione non contrasta con le ovvie esigenze di brevità e di chiarezza del discorso del giudice. Ne discende l'opportunità di abbandonare l'uso delle motivazioni cariche di *obiter dicta* e di divagazioni dottrinali, per adottare un modello di motivazione più semplice e lineare. Il problema non è, però, di una riduzione quantitativa delle motivazioni, bensì di una trasformazione qualitativa della struttura di essa, che può essere al contempo chiara e sintetica, oltre che completa⁶.

⁶ J. LLOBELL, *La genesi della sentenza...*, cit., 734.



TESTO PROVVISORIO

La seconda indicazione metodologica che ritengo importante, è quella che definirei della *unitarietà* della sentenza, nel senso che tutte le sue parti dovranno armonicamente concorrere alla giustificazione del dispositivo, presentarsi a modo di una premessa del dispositivo, come aventi una reale efficacia sul dispositivo, nel quale la forza obbligatoria della sentenza per così dire si cristallizza. Riporto, in traduzione italiana, le parole di un altro maestro del diritto processuale, che riferendosi alle parti più espressamente motivazionali della sentenza, afferma:

Il giudice dovrà prestare attenzione a che le fasi *in iure* e *in facto* non si presentino come due mondi separati e senza comunicazione fra di loro, bensì, al contrario, debbono presentarsi come in relazione fra loro, in tale maniera da mostrare, a chi analizzi la sentenza, che le conclusioni sono realmente la conseguenza logica risultante, venendo illuminata la situazione di fatto, descritta giudizialmente, dalla opportuna norma legale applicabile, secondo ciò che esige la giustizia del caso concreto⁷.

Di séguito, vorrei esplicitare tali indicazioni metodologiche⁸, facendo alcune osservazioni a proposito delle diverse sezioni che compongono la sentenza, proprio perché non si presentino come *mondi separati e senza comunicazione fra di loro*.

Alcune indicazioni più pratico-pratiche per favorire la qualità di una sentenza

Quanto alla *fattispecie*, essa dovrà anzitutto evitare di presentarsi come generica, ad esempio sotto forma della elencazione di meri dati storici relativi alla vicenda delle parti, oppure sotto forma di ripetizione di formule stereotipe. Ricordo di aver letto per anni sentenze di un collega, peraltro molto intelligente e preparato, la cui fattispecie posso ancora ripetere a memoria. Essa si esauriva tutta in queste parole: «*Tizio e Caia si sposarono il tal giorno. Conflittuale fu la vita coniugale in un crescendo di contrasti, che condussero alla separazione*». Che la vita coniugale fosse stata lunga o breve, che in essa fossero o meno nati dei figli, che potesse avere avuto fasi tranquille e positive, quale ne fosse stata la specifica causa di interruzione e quando sembrava che non importasse nulla.

Nemmeno – un altro difetto che più volte ho constatato – una sentenza di qualità potrà ridurre la sua fattispecie alla trascrizione o a un riassunto del libello, senza magari tener conto che l'istruttoria nel frattempo esperita ha condotto a ridimensionare se non addirittura a smentire affermazioni pur contenute nel libello. Tale disattenzione condurrebbe fra l'altro a inserire nella sentenza aspetti di incoerenza o contraddittorietà con quanto magari si dirà poi nella parte *in facto*.

In una parola: la fattispecie è comunque orientata al dispositivo, anche se non contenuta nella parte formalmente motivazionale: per questo non potrà limitarsi ad una esposizione asettica, ma dovrebbe essere volta ad evidenziare – per così dire introduttivamente, a modo di un preludio – il profilo per cui il tribunale si occupa del caso. Ad esempio dicendo che le parti si trovarono ad avere diversi programmi circa i figli e che il tribunale è ora investito del quesito di valutare se vi sia effettivamente

⁷ C. DE DIEGO-LORA, *Sentencia*, cit., p. 260.

⁸ Una raccolta di sentenze che ritengo adeguatamente argomentate e che danno un esempio di quella perspicuità raccomandata dall'art. 254 § 1 DC si può trovare in M.J. ARROBA CONDE, *Risultato della prova e tecnica motivazionale nelle cause matrimoniali. Casi pratici di prima istanza*, Città del Vaticano 2013; cf anche la sentenza che viene presentata in allegato all'articolo di P. BIANCHI, *Devono durare anni...*, cit., pp. 86-92.



TESTO PROVVISORIO

stata una loro esclusione in una delle parti; oppure che nella vita matrimoniale emersero purtroppo delle fragilità psicologiche di uno dei coniugi, che il tribunale dovrà valutare se integrino una vera e propria incapacità matrimoniale.

In molte sentenze si trova anche una sintetica parte denominata *svolgimento del processo*. In una sentenza di qualità non potrà essere omesso di segnalare se in detto svolgimento vi sia stato qualche cosa di particolare, soprattutto se tale dato rivesta poi una qualche importanza ai fini della motivazione della decisione. Ad esempio: il rinnovo di una perizia d'ufficio non convincente; oppure la ritrattazione delle dichiarazioni di una delle parti o di un teste su un punto nodale; il ricorso al Collegio contro il rigetto o l'ammissione di un determinato mezzo di prova. In altre parole: il richiamare passaggi processuali non ordinari e in qualche modo incidenti sulla decisione finale sarà un'altra accortezza idonea a rendere più giustificato e intelligibile il dispositivo, assicurando così anche la qualità della argomentazione della sentenza.

Anche nella esposizione della *motivazione in diritto* sarà necessario mai dimenticare che si sta stendendo appunto una motivazione. Il suo scopo non è dottrinale, informativo, ma logico, argomentativo, mirato appunto a sostenere il dispositivo e mostrare come è stato interpretato il diritto da applicare ai fatti.

In questo emerge la differenza fra la sentenza di un tribunale locale e una sentenza rotale, che ha (anche) lo scopo di aiutare i tribunali inferiori e di orientare la giurisprudenza in modo uniforme, cosa per cui si giustifica in essa una trattazione più ampia e per così dire informativa e didattica rispetto agli altri tribunali. La sentenza di un tribunale locale ha invece il solo scopo di concorrere a giustificare il suo dispositivo: per questo anche la sua parte in diritto dovrà essere chiaramente *ad rem*, realizzando così quella perspicuità di cui all'art. 254 § 1 DC.

Da ciò discende come debbano essere considerate non di buona qualità le motivazioni *in iure* che potrebbero essere definite come motivazioni *taglia e incolla*, con parti in diritto uguali in ogni caso per lo stesso capo di nullità, anche senza raggiungere l'estremo di quella sorta di *collage* consistente nella trascrizione di predefinite *presumptions of fact*, già a suo tempo stigmatizzate dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Ciò non significa che una buona motivazione in diritto non possa avere alcune parti ricorrenti, ad esempio la sintetica spiegazione del contenuto normativo di un determinato capo di nullità; bensì che essa dovrà essere comunque concentrata sulla specialità del singolo caso, anche occupandosi degli eventuali problemi suscitati dalla causa: per esempio se sussista giurisprudenza rotale circa la specifica anomalia psichica diagnosticata e che si vuole alla base della incapacità giuridica, a titolo di sua causa efficiente; oppure la presenza di un teste unico, indicando i criteri alla luce dei quali la sua deposizione potrebbe assurgere al ruolo di prova piena; oppure ancora discutendo la compatibilità fra i capi proposti, come ad esempio difetti involontari e difetti volontari del consenso prospettati in capo alla stessa persona.



TESTO PROVVISORIO

Una sentenza di qualità non potrà nemmeno dimenticare chi siano i suoi destinatari principali, ossia le parti private. Non c'è dubbio che anche la collettività ecclesiale⁹, rappresentata in qualche modo dal Difensore del vincolo, sia destinataria della sentenza; ma certo non si può trascurare una attenzione particolare per i coniugi il cui matrimonio è sottoposto al giudizio della Chiesa. Tale attenzione comporta lo sforzo di utilizzare un linguaggio che, senza rinunciare alla precisione e alla completezza, sia effettivamente intelligibile alle parti private. Con molta chiarezza Francesco, nella sua allocuzione alla Rota Romana del 27 gennaio 2022 afferma:

La sentenza [...] dev'essere comprensibile per le persone coinvolte: solo così si porrà come momento di speciale rilevanza nel loro cammino umano e cristiano.

Un esempio di tale sforzo sarà anche il modo di citare le sentenze della giurisprudenza di riferimento, ossia quella della Rota Romana. Numerose e lunghe citazioni in latino non renderanno certo facile la comprensione della motivazione. Segno di reale e non retorica vicinanza ai fedeli sarà invece lo sforzo di tradurre nella lingua corrente i brani delle decisioni rotali che si ritengano davvero pertinenti al caso e che quindi si riportano, oppure di farne una chiara sintesi, corredata da referenze complete perché il passo citato possa essere facilmente reperito e controllato.

Anche e direi soprattutto la **motivazione in fatto** deve veder prevalere la struttura argomentativa, per rendere davvero chiaro alle parti come le legge sia stata applicata ai fatti (il riferimento è sempre all'art. 254 § 1 DC).

Ciò significa chiaramente che non potrà bastare – per assicurare la qualità di una sentenza – una argomentazione puramente espositiva (sempre salvo lo stile di ciascuno, che consente anche una sezione di questo tipo), che sfocia poi in una conclusione della quale non sono chiaramente espresse le ragioni: «dice la parte attrice, dice la parte convenuta, dicono i testi, dice l'illustre perito, quindi: affermativa oppure negativa». Una simile motivazione è ai limiti della inesistenza (cf il can. 1622, 2°), nel senso che materialmente contiene sì dei dati desunti dagli atti, ma non discussi, confrontati e coordinati in uno sviluppo razionale.

Al contrario, la motivazione in fatto di una decisione di qualità dovrà offrire una valutazione critica degli elementi probatori, dove il giudice deve, come si usa dire, *omnia rimari*, ossia scrutare tutto con attenzione intelligente e critica. Il già citato testo del cardinale Jullien intitola significativamente *Acta rimari* i tre capitoli dedicati allo studio degli atti di causa in vista della decisione¹⁰. Quanto al verbo latino utilizzato, uno dei più noti dizionari latino-italiano – quello curato da Ferruccio Calonghi, Torino 1950 (ristampa del 1969) – oltre al significato principale, ovverosia letterale, del verbo *rimari*, cioè *fendere, spaccare, rompere*, indica come significati traslati: *scavare, frugare, esplorare, ricercare, investigare, scrutare, trovare*. Il vocabolario della lingua latina Castiglioni-Mariotti – Milano, terza edizione del 1996, ristampa del 2005 – dà come significato principale *fendere, spaccare, rompere, aprire* e, come significato traslato *frugare, scavare, sondare, ricercare, scrutare, indagare*. È questa tensione che deve emergere in una motivazione *in facto* di una sentenza di qualità: ossia lo sforzo del giudice di esaminare e confrontare tutto con pazienza ed equilibrio, scavando e scrutando negli atti alla ricerca di una comprensione che adegui il più vicino possibile la verità.

⁹ Lo sottolinea in modo particolare J. LLOBELL, *La genesi della sentenza...*, cit., p. 697.

¹⁰ A. JULLIEN, *Juges et Avocats...*, cit., p. 357. I capitoli sono quelli dal XVII al XIX, alle pp. 357-449, dedicati rispettivamente alla analisi degli atti, alla loro critica e alla sintesi che ne deve conseguire.



TESTO PROVVISORIO

Uno strumento utile per favorire la struttura argomentativa di una sentenza è quello di tener presenti come griglia di lettura dei singoli casi gli schemi probatori elaborati dalla giurisprudenza rotale, che aiutano efficacemente a organizzare la selezione e la valutazione del materiale istruttorio. Anzi, probabilmente a questi schemi probatori può essere fatto corrispondere il concetto di presunzioni elaborate dalla giurisprudenza rotale delle quali si legge nell'art. 216 § 2 DC. Tali schemi sono noti e non mi dilungo ad elencarli; invece voglio insistere su come essi siano degli strumenti utili per leggere criticamente gli atti e formarsi il convincimento da trasfondere poi nella motivazione della sentenza. Organizzare la parte in fatto con una intelligente (cioè non meccanica, rigida) valorizzazione di tali risorse euristiche potrà concorrere a dare alla motivazione *in facto* quella struttura argomentativa che aiuterà i destinatari della decisione a comprendere meglio le ragioni che sostengono il dispositivo, sia che essi poi condividano o meno il dispositivo medesimo e le argomentazioni che lo fondano.

Anche in relazione alla possibilità di esperire eventuali impugnazioni inerenti al merito della sentenza (l'appello e la *nova causae propositio*), il potersi basare su di una motivazione argomentata faciliterà molto il compito di chi non condivide la conclusione del processo, perché potrà entrare subito in un dialogo stingente con gli aspetti della motivazione che non si condividono. Di fronte a una sentenza puramente espositiva, l'appellante farà invece più fatica a formulare delle critiche e delle eventuali richieste istruttorie davvero pertinenti, dovendosi muovere per così dire un po' a tentoni, finendo per riproporre tutte le argomentazioni già avanzate, senza invece concentrarsi su quelle in merito alle quali un supplemento di discussione ed eventualmente di istruttoria siano davvero sensati e giustificati.

In una sentenza di qualità non potrà nemmeno mancare, nella parte in fatto, il serio sforzo di dar conto delle opinioni delle parti (private e pubblica) e di dar risposta ai loro interrogativi e alle loro obiezioni. Questo è purtroppo un aspetto abbastanza carente nelle sentenze che si leggono: o addirittura omesso; oppure sbrigato piuttosto velocemente, solo richiamandone le conclusioni e affermando di aver già risposto alle argomentazioni e alle obiezioni sollevate. Certamente in alcuni casi sarà così, soprattutto se la motivazione svolta fino a quel punto sia stata adeguatamente argomentativa e attenta a esaminare, discutere e prendere posizione circa i *pro et contra* delle prove e degli argomenti proposti. Tuttavia, laddove ciò non sia avvenuto, il giudice che stende la motivazione non potrà esimersi dal prendere in esame come le parti abbiano fondato le proprie richieste conclusive, dando ad esse risposte pertinenti.

Certo, ciò presuppone che pure le memorie degli avvocati e le osservazioni del Difensore del vincolo siano a loro volta seriamente argomentate, non puramente espositive ed assertive.

La motivazione in fatto di una sentenza di qualità non potrà inoltre omettere di usare un linguaggio adeguato. Non solo nel senso della precisione e della comprensibilità, ma anche nel senso di quel rispetto per parti e colleghi cui richiama l'art. 254 § 2 DC. Tale tipo di linguaggio – misurato e rispettoso – può essere inteso come una effettiva controprova della ponderatezza e della imparzialità del giudicante, che appare invece compromessa da espressioni sbilanciate, da ironie fuori luogo, da giudizi morali non funzionali alla motivazione, da sottili vene polemiche.

Faccio due esempi. Il primo: ricordo una parte attrice che si lamentava del fatto che il tribunale di primo grado non avesse detto che il convenuto era una cattiva persona perché l'aveva sposata per



TESTO PROVVISORIO

interesse e tradendola ripetutamente. Feci fatica a spiegarle (e non so se, alla fine, ci sono riuscito) che quel tribunale, avendo riconosciuto come quella persona si fosse sposata con una motivazione impropria e avendo affermato che ciò confermava il fatto che il di lui consenso fosse difettoso, non davvero matrimoniale, poiché aveva escluso il dovere della fedeltà nei suoi confronti, ingannandone la buona fede, aveva detto tutto quello che c'era da dire, senza le necessità di stigmatizzare con rimproveri o titoli svalutanti il convenuto. Un secondo esempio (o, forse meglio, un suggerimento): trovo poco opportuno affermare che una parte o un teste non sia credibile, ma molto più adeguato e pertinente limitarsi ad affermare (e documentare) come la sua versione non sia credibile e oggettiva, oppure che lo sia di meno rispetto ad altre versioni addotte nella causa.

Infine, una sentenza di qualità non potrà che rispettare dei ragionevoli tempi di estensione. Il can. 1610 § 3 e l'art. 249 § 5 DC stabiliscono il termine di un mese per la pubblicazione della sentenza, pur prevedendo che – però per una ragione grave – sia possibile stabilire un tempo *longius* per la sua pubblicazione. Non entro qui ad esaminare quale possa essere una ragione *grave* o quale possa essere la congruità di un tempo di estensione più ampio: troppe variabili di fatto entrano in una valutazione del genere. Svolgo solo una considerazione e offro un suggerimento.

La considerazione è che spesso non è possibile rispettare puntualmente gli esigenti termini previsti dal diritto e ciò richiede una certa tolleranza, anche delle stesse parti; tuttavia, talvolta si incontrano sentenze (anche piuttosto semplici e per così dire scolastiche nella loro elaborazione) che vengono pubblicate sei mesi o un anno dopo la definizione della causa. Si tratta di tempi poco accettabili.

Il suggerimento, che personalmente trovo utile, è che chi sa che sarà ponente, ossia estensore della sentenza, quando studia la causa per la decisione predisponga un voto articolato (che non vuol dire necessariamente lungo, ma soprattutto argomentato) che possa essere poi facilmente trasformato in motivazione *in facto*. Ciò faciliterà il deposito tempestivo del testo della decisione.

Una suggestione fantasiosa

Il can. 1612 e l'art. 253 DC esprimono indicazioni conformi circa la struttura di una sentenza, salve le precisazioni del § 3 dell'art. 253 DC, che esplicita che le ragioni che sostengono il dispositivo devono essere *tam in iure quam in facto*; e salva l'aggiunta di un § 5 nell'articolo della Istruzione, che chiede di aggiungere nella sentenza informazioni sulla esecutività o meno della pronuncia e sulle possibilità di sua impugnazione (è caduta invece la necessità di dare informazioni in merito alla trasmissione d'ufficio al tribunale di appello).

Questi testi appaiono conformi alla tradizionale struttura di una sentenza canonica, secondo quella partizione che si è anche sopra ricordata: identificazione di giudice e parti, fattispecie, svolgimento del processo, motivazione prima in diritto e poi in fatto, dispositivo.

Tale struttura, laddove l'estensore non si sforzi di mantenere in dialogo fra loro tutte le sezioni della sentenza, ha però il rischio che alcune di esse rimangano alquanto generiche ed astratte: soprattutto la fattispecie, lo svolgimento del processo e la motivazione *in iure*, nei termini sopra rappresentati quando si sono fatte delle osservazioni relative a dette parti della sentenza; ovvero, in una parola, che quelle sezioni della sentenza finiscano per appartenere a *mondi separati*, come si paventa nel testo più sopra citato del professor De Diego-Lora.



TESTO PROVVISORIO

Devo dire che mi è sempre piaciuta un'altra modalità di strutturazione della argomentazione giuridica, che ho visto in sentenze e atti civili, ma che anche qualche avvocato utilizza nelle sue memorie in ambito canonico. Ossia, indicati giudice e parti e cosa si chiede, viene effettuata una ampia ricostruzione della vicenda anche alla luce dei dati istruttori raccolti nella causa: in tal modo e per così dire, fattispecie e motivazione in fatto sono saldate in una attenta ricostruzione del caso, prendendo posizione sui punti controversi e sui cosiddetti fatti principali. Ciò assolto, in una sintetica motivazione in diritto si richiamano le norme pertinenti alla ricostruzione effettuata, alla quale fa séguito la conclusione, se non il dispositivo.

Tale modalità argomentativa ha a mio parere il vantaggio di favorire la unitarietà della sentenza, ossia un maggiore coordinamento fra le sue parti. Tale organizzazione della argomentazione si presenta inoltre come meno sillogistica, deduttiva, ma privilegia la comprensione della realtà del caso, per la quale si cerca la qualificazione giuridica pertinente. Per questo l'argomentazione parte da una puntuale e accurata ricostruzione dei fatti provati, facendo così incontrare la movenza induttiva che parte dai fatti con l'aspetto pur ineliminabile di deduzione, che deriva invece dalle considerazioni in diritto, le quali vengono avanzate però solo dopo aver chiaramente ricostruito e chiarito gli aspetti della vicenda controversi o comunque da verificare.

Preciso subito che mi guardo bene dal proporre che si modifichi una così consolidata modalità di strutturazione della sentenza canonica, utilizzata costantemente anche dal tribunale della Rota Romana, che svolge quindi anche sotto questo profilo una funzione esemplare. Per questo ho intitolato questo paragrafo della mia relazione: *Una suggestione fantasiosa*. Solo, ho inteso richiamare questo particolare modo di argomentare per ribadire come sia a mio giudizio importante, ai fini della qualità di una sentenza, che tutte le sue parti concorrano armonicamente, anche se con un peso diverso, alla giustificazione del dispositivo.



TESTO PROVVISORIO

Alcune sottolineature per una buona qualità di una sentenza di secondo grado

Per motivare in modo qualitativamente adeguato in appello, va tenuto conto che una decisione di secondo grado non parte per così dire da zero, ma è preceduta da una istruttoria e da una sentenza di primo grado, nonché da una motivazione della sua impugnazione, da una eventuale nuova istruttoria e da una nuova discussione almeno fra l'appellante e il Difensore del vincolo¹¹. Inoltre che, a valle della riforma del 2015, una sentenza di secondo grado si avrà soltanto se vi sia una impugnazione nel merito svolta da una delle parti, la cui attività nel contestare la decisione di primo grado è essenziale nel condurre la causa di fronte al tribunale di appello.

Da ciò consegue che la sentenza di appello – pur non limitandosi ad esaminare le ragioni di gravame e pur non potendo prescindere da una completa valutazione degli atti della causa e da come essi siano stati qualificati dalla sentenza appellata, in quanto dovrà comunque pronunciarsi in merito alla possibilità di raggiungere la certezza morale sul tema di causa – non potrà non prendere in molto seria considerazione le ragioni che sostengono e sostanziano l'impugnazione proposta, dando ad esse attenzione e discutendole alla luce delle prove raccolte e delle argomentazioni avanzate dalle altre parti.

Per comprendere meglio il ruolo del giudice di merito in secondo (o ulteriore grado) per le cause matrimoniali, riprendo una idea molto intelligente che lessi molti anni fa¹², addotta allora a giustificazione del fatto che occorressero due gradi di giudizio perché una sentenza di nullità matrimoniale divenisse esecutiva. Preciso subito, a scanso di equivoci, che non voglio sostenere che occorra tornare a tale sistema, ma solo evidenziare la prospettiva particolare del giudice di appello. Ossia: se in primo grado si parte dai fatti (per quanto con la ipotesi di lavoro del dubbio di causa stabilito) e si va per così dire alla ricerca della qualificazione giuridica più pertinente al caso (si ricordi il classico brocardo *da mihi facta et dabo tibi ius*); in secondo grado si parte invece piuttosto da una qualificazione giuridica data ai fatti così come ricostruiti in primo grado, per valutare se detta qualificazione sia davvero sostenibile sia in diritto come in fatto. Si tratta quindi di una angolatura diversa rispetto al punto prospettico di lettura utilizzato in primo grado.

Per questo, una sentenza di appello non potrà proporsi a modo, per così dire, di una considerazione quasi *ex nihilo* degli atti di causa, ma dovrà entrare in dialogo, certo alla luce degli atti stessi nel senso più pieno (ossia gli elementi propriamente probatori), con la motivazione della decisione di primo grado e con le ragioni addotte per chiedere la sua riforma (ma anche apportate per la sua conferma), onde valutare se la qualificazione dei fatti offerta al termine del giudizio di primo grado sia meritevole di conferma o meno. Che detta conferma vi sia o non vi sia, resta

¹¹ Cf in senso conforme e in genere sulla sentenza di appello in una causa di nullità matrimoniale P. PAVANELLO, *Nota sulla sentenza nel processo di appello*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 27 (2014) pp. 222-226.

¹² Si tratta dello studio di E. PALEARI, *Considerazioni sul carattere creativo della giurisprudenza canonica in tema di nullità di matrimonio*, Urbino 1979, che descrivendo le diverse dinamiche seguite dal giudice di primo e di secondo grado nel valutare una causa di nullità matrimoniale le rappresenta in modo simbolico «*come un sistema di luci incrociate atte ad illuminare una oscura e indistinta realtà da due opposte visuali*» (p. 43), dove il giudice di appello «*sarà tendenzialmente indotto a individuare con il massimo scrupolo l'effettiva portata della disposizione normativa al fine di collaudare il buon uso che di essa abbia fatto il primo giudice nell'applicarla al caso sottopostogli*» (p. 42).



TESTO PROVVISORIO

[...] importante collocare la sentenza di appello all'interno di quel percorso progressivo di ricerca della verità e della giustizia, che è il senso profondo del processo canonico. [...] La sentenza di appello [...] deve saper dare ragione in modo convincente del percorso fatto dal processo in tutto il suo svolgimento, mostrando che anche una valutazione diversa rispetto al precedente grado di giudizio si inserisce in un unico e condiviso impegno di confronto e di ricerca dalla verità¹³.

La qualità di una sentenza di secondo grado emergerà infine anche da alcune puntuali attenzioni volte a non creare incertezze o a trascurare aspetti di rilievo per la vita dei fedeli.

Ad esempio, nel caso della conferma di una precedente sentenza affermativa, di dichiarare immediatamente l'esecutività della decisione, non occorrendo in questo caso un successivo decreto esecutivo¹⁴.

Oppure pronunciarsi chiaramente sulla conferma o meno di un divieto di nuove nozze ai sensi dell'art. 251 § 3 DC, motivando chiaramente soprattutto una decisione difforme rispetto a quella dei primi giudici.

¹³ P. PAVANELLO, *Nota sulla sentenza...*, cit., p. 226.

¹⁴ In questo senso cf G. ERLEBACH, *Esecutività della sentenza nelle cause di nullità matrimoniale. Per una verifica dell'esistenza dell'istituto*, in AA.VV., *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Città del Vaticano 2018, p. 259.